



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN RETE NATURA 2000  
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020  
CIG: 77683136AE - CUP: H79E19000000009.**

## **Disciplinare di gara**

### **Sommario**

Premessa .....	2
1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione .....	3
2. Soggetti ammessi alla gara .....	3
3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	4
4. Documentazione di gara e chiarimenti .....	5
5. Modalità di presentazione della documentazione .....	5
6. Comunicazioni .....	6
7. Subappalto .....	7
8. Ulteriori disposizioni .....	7
9. Cauzioni e garanzie richieste .....	8
10. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione .....	9
11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa .....	10
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte .....	11
13. Contenuto della busta "A - Documentazione amministrativa" .....	12
14. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica" .....	19
15. Contenuto della busta "C - Offerta economica" .....	20
16. Criterio di aggiudicazione .....	21
17. Operazioni di gara .....	23
18. Verifica di congruità delle offerte anormalmente basse .....	26
19. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo e stipula del contratto .....	26
20. Definizione delle controversie .....	27
21. Trattamento dei dati personali .....	28
22. Clausole di integrità .....	28



## LEGENDA

- ▶ Il simbolo evidenzia le ipotesi per le quali è prevista l'**esclusione dalla gara**;
- Il simbolo indica le ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

## Premessa

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il Servizio Monitoraggio Ambientale in Rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Veneto, come meglio specificato nel Capitolato tecnico.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con Delibera a contrarre della Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 29 gennaio 2019, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 27/03/2019 ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.

Il luogo di svolgimento del servizio è principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario e, relativamente alle indagini sul campo, su superfici agricole/forestali/naturali della Regione del Veneto, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi di esecuzione di alcune attività indicate nel capitolato tecnico. Il luogo di consegna dei prodotti richiesti è la sede della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione del Veneto, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia (codice NUTS: ITH35).

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Direttore pro tempore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione del Veneto.

Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio finanziario, sorveglianza e valutazione.



## 1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

1.1. L'appalto ha per **oggetto** l'affidamento del servizio di esecuzione del monitoraggio ambientale di determinati tipi d'intervento finanziati dal PSR rispetto agli habitat regionali inclusi nella rete Natura 2000. Ai sensi dell'art. 51, c.1 del Codice, si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti dato il carattere unitario dello scopo perseguito e dei prodotti richiesti, che rende antieconomica la suddivisione in lotti e che comunque non preclude l'accesso alle microimprese.

L'appalto si compone delle prestazioni così identificate:

Descrizione del servizio oggetto dell'appalto	CPV	Principale (P) / Accessoria (A)
Servizio di monitoraggio ambientale in rete Natura 2000 del PSR 2014-2020 del Veneto	90711500-9 Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni	P

1.2. La **durata** dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020.

1.3. L'importo complessivo a **base di gara**, IVA esclusa, è pari euro **325.151,00** (euro trecentoventicinquecentocinquantuno/00). Si precisa che detto importo non è vincolante per l'Amministrazione e che l'Aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta. I costi della sicurezza dovuti a rischi di interferenza sono pari a euro 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.4. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'**importo** stimato dell'appalto è pari ad euro **325.151,00** (euro trecentoventicinquecentocinquantuno/00), IVA esclusa. L'appalto è finanziato con la provvista della Misura 20 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 11, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del Codice. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

2.3. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:



- ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; e/o
- ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

### 3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

3.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81- commi 1 e 2 e dell'art. 216 - comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 11, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito n. 1 di cui al paragrafo 11, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
- b) quanto al requisito n. 2 di cui al paragrafo 11, relativo al fatturato globale minimo annuo riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sul fatturato in esame non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
- c) quanto al requisito n. 3 di cui al paragrafo 11, relativo ai servizi analoghi, l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:
  - nel caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
  - in caso di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.



## 4. Documentazione di gara e chiarimenti

4.1. La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'Allegato A;
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'Allegato B;
- Disciplinare di gara, che costituisce il presente Allegato C;
- Capitolato Tecnico, di cui all'Allegato D;
- Estratto del Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) di cui all'allegato D1, che costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico;
- Domanda di partecipazione, di cui all'Allegato E;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato F;
- Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'allegato G;
- Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato H;
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'Allegato I;
- Schema di Contratto d'appalto, di cui all'Allegato J;
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'Allegato K.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

4.2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo [adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it), almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 74, comma 4, del Codice). Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 5. Modalità di presentazione della documentazione

5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno



per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80, l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 45 del Codice.

5.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

5.4. La documentazione per la partecipazione alla gara potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>.

5.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

5.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante costituisce causa di **esclusione** ai sensi dell'art. 83 del Codice.

5.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## 6. Comunicazioni

6.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

6.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



## 7. Subappalto

L'affidamento in subappalto non è consentito.

## 8. Ulteriori disposizioni

8.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

8.2. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

8.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

8.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

8.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.6. Ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50", fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata dall'Autorità in successivo apposito atto, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 72 dello stesso Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti.

La pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del Codice, è altresì effettuata, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici che il D. M. citato o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

8.7. In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.





## 9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta, pari ad euro 6.503,02 (euro seimilacinquecentotre/02).

9.2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la stessa garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

9.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

9.4. ► La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **pena l'esclusione**, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, la disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

9.5. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere corredata
  - da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante; o, in alternativa,
  - da sottoscrizione del fideiussore autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore;
- 3) avere efficacia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;
- 5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;
- 6) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;





- la rinuncia espressa a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

9.6. ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata, mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

9.7. ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile, quindi è causa di **esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

9.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

9.10. Si precisa che i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni delle cauzioni secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

9.11. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 10. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione

10.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 35,00, (euro trentacinque/00) ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, secondo le modalità indicate al paragrafo 13.

10.2. ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

10.3. ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.



## 11. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

11.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) ► (requisito di idoneità professionale) iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza), per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice);
- 2) ► (requisito di capacità economica e finanziaria) fatturato globale minimo annuo riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, pari ad almeno euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), I.V.A. esclusa; per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (Allegato XVII del Codice, parte I, lettera c).

La scelta del requisito di cui al presente punto è stata effettuata al fine di garantire l'ammissione alla procedura di operatori economici dotati di solidità finanziaria, necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi, considerando la rilevanza e anche la durata del contratto che verrà aggiudicato;

- 3) ► (requisito di capacità tecnica e professionale) esecuzione negli ultimi cinque esercizi approvati, di almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (rilevamenti e/o monitoraggi ambientali in sistemi agricoli, forestali o naturali/seminaturali in rete Natura 2000 nella regione biogeografica alpina e/o continentale,) a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice), o a favore di privati con altra prova documentale; in tutti casi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;

11.2. (Avvalimento) Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è quindi possibile ricorrere all'avvalimento relativamente ai requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. 'a' del Codice) e ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (paragrafo 13 del presente disciplinare) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.



■ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

11.3.► Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice.

***(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)***

11.4. Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza).
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

11.5. I requisiti di cui al precedente paragrafo 11.1 n. 2) e n. 3) devono essere soddisfatti:

- a) dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso;
- b) in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- c) in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

11.6. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

## **12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

12.1.► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzati, o mediante consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 06/05/2019, esclusivamente all'indirizzo: Regione del Veneto-Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.2. Ai fini dell'accertamento del termine prefissato, fa fede unicamente la data e l'ora di ricezione del plico presso il Protocollo della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 –



30172 Mestre Venezia, (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta); l'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

12.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni e riportare la dicitura **“Servizio di Monitoraggio ambientale in rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. CIG - 77683136AE”** oltre all'indicazione **“NON APRIRE, OFFERTA GARA D'APPALTO”**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

12.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

12.5.► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

12.6.► **Saranno escluse** le offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

12.7.► Per le imprese straniere sarà ritenuta **causa di esclusione** la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

### 13. Contenuto della busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

#### 13.1. ■ **Domanda di Partecipazione** (Allegato E).

Nella Domanda di partecipazione, redatta in bollo, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In base alla tipologia di soggetto partecipante, la domanda è sottoscritta:



- a) ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- b) ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- c) ■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- d) ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Ai fini della partecipazione il concorrente dovrà dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000):
- la veridicità delle attestazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo;
  - di accettare le clausole di integrità di cui al paragrafo 22 del presente documento;
  - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- oppure*
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
  - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - di aver preso cognizione che l'intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;



- di avere preso visione del bando di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara e di accettare integralmente e incondizionatamente l'appalto alle condizioni stabilite dai predetti capitolato e contratto, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
- *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)* di possedere il requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- *(nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):* le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo.

***Sono allegati alla domanda di partecipazione i documenti da 13.3 a 13.6***

13.3. ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. Ai fini della effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

13.4. ■ **Attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa** ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

13.5. ■ **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione** alla gara di euro 35,00 a favore dell'ANAC (art. 1 commi 65 e 67 L. n. 266/2005; deliberazione ANAC n. 1174/2018), secondo le seguenti modalità:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi dell'ANAC. La ricevuta dovrà essere stampata e allegata all'offerta.
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi dell'ANAC, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

13.6. ■ **Dichiarazioni e documentazioni ulteriori per i soggetti associati.** In caso di soggetto concorrente di natura collettiva, alla domanda di partecipazione sono allegati le seguenti dichiarazioni e documentazioni, relativamente alla specifica fattispecie:





**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.





**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

### 13.7. ■ Dichiarazioni integrative (Allegato F)

Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si dovrà dichiarare:

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, specifiche della legislazione nazionale, di seguito elencate:
  - dall'art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - dall'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge.

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n.196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) e delle disposizioni regionali di attuazione di cui alla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione è resa;



La Dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La Dichiarazione è prodotta in qualsiasi caso da ogni operatore economico partecipante alla gara. Pertanto in caso di soggetto partecipante collettivo, la stessa è resa e sottoscritta singolarmente da tutti i componenti. In caso di consorzio, la dichiarazione è prodotta sia dal consorzio sia da ciascun soggetto consorziato.

13.8. ■ **Documento di Gara Unico Europeo - DGUE elettronico** previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 attuativo della Direttiva 2014/24/UE, conforme al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, come adeguato alla normativa italiana ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, contenente "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE, dovrà essere prodotto in formato esclusivamente elettronico, inserito nella busta A su supporto CD o chiavetta USB, e dovrà essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal legale rappresentante dell'impresa; può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Il modello di DGUE da compilare, e convertire in formato PDF firmato elettronicamente è riportato nell'Allegato G, facente parte della documentazione di gara.

Nel DGUE, il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono.

**Nella Parte II, lettera A**, le informazioni relative all'Operatore Economico:

- Dati identificativi;
- Informazioni generali;
- Indicazione della forma di partecipazione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato dai soggetti che vengono indicati di seguito:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per ciascuno degli operatori economici partecipanti alla procedura in forma congiunta deve essere presentato un DGUE distinto conformemente a quanto previsto dall'Allegato I "Istruzioni" al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete deve essere presentato un DGUE distinto per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE è presentato, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3



dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Nella Parte II, lettera B**, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

**Nella Parte II, lettera C**, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento):

- in caso di avvalimento, dovrà essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle Parti II e III del DGUE.

**La Parte II, lettera D, non va compilata** in quanto non è prevista la possibilità di subappalto.

**Nella Parte III, lettera A**, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice) di attuazione dei motivi stabiliti dal Paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80 del Codice costituiranno motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), per i reati di cui alle lettere da a) a f) del Comma 1 dell'art. 80 del Codice degli Appalti, facendo riferimento a quanto specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

**Nella Parte III, lettera B**, i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80, comma 4 del Codice) dell'art. 57, Paragrafo 2 della Direttiva.

**Nella Parte III, lettera C**, i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:

- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice), nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- se si trova in una delle situazioni descritte dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della Direttiva e specificate dall'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e più specificatamente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara d'appalto ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice (art. 57, p. 4, lett. e) della Direttiva e art. 80, comma 5, lettera d) del Codice);
- se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (art. 80, comma 5, lettera e) del Codice).

**Nella Parte III, lettera D**, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana.



**Nella Parte IV, Criteri di selezione**, l'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 11.1 punto 1) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 11.1 punto 2) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 11.1 punto 3) del presente disciplinare.

Si precisa che l'operatore economico **non dovrà compilare** la Parte IV, lettera D, e la Parte V, mentre **dovrà compilare la Parte VI** del DGUE relativa alle Dichiarazioni finali.

Si precisa che le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).

13.9. Infine, si precisa quanto segue:

- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al presente paragrafo 13 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.
- In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 14. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

14.1. ► La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito riportata.

Ai fini della descrizione del servizio offerto e, conseguentemente, della valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta, dovrà essere prodotto un documento:

- redatto in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'Allegato H e le indicazioni presenti in questa sezione
- di massimo 8 cartelle (esclusi i curricula dei componenti il Gruppo di lavoro), comprensive di eventuali tabelle e grafici, in formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, con dimensione carattere 11 e interlinea 1,15 nel testo. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Al documento dovranno essere allegati i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.

I curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro devono essere stilati in formato europeo, sottoscritti dai soggetti interessati, con allegata la copia fotostatica del documento di identità. Ove il concorrente indichi risorse non incluse all'interno del proprio organico, dovrà essere allegata una



dichiarazione d'impegno all'espletamento dei servizi richiesti nell'ambito del presente appalto, per tutta la durata del contratto, sottoscritta dal dichiarante.

In ogni caso non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che siano irrilevanti ai fini della valutazione dell'offerta tecnica e al raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica/professionale.

**Nessuna indicazione di costo deve essere riportata, pena l'esclusione della procedura di gara.**

Tutti i servizi proposti devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato tecnico e nel Programma di Monitoraggio Ambientale, **a pena di esclusione**.

Copia dell'offerta tecnica dovrà essere fornita su supporto informatico (CD-ROM) in file pdf non protetto.

14.2. ► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice; la sottoscrizione riguarda tutte le pagine dei documenti che costituiscono l'offerta tecnica.

14.3. ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

## 15. Contenuto della busta "C - Offerta economica"

15.1. ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il modello (Allegato I), contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera, al netto di IVA e di oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale (in questo caso detti oneri sono nulli, non essendo ravvisati rischi di natura interferenziale); il prezzo offerto comprende invece gli oneri aziendali di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa e oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- ► la stima degli oneri aziendali (art. 95, comma 10, del Codice) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'indicazione è obbligatoria anche in caso di costi nulli; pertanto in tal caso indicare: "0" (zero).

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 13.1.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

15.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

15.3 All'interno della busta "C - Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura



“Gara per Servizio di Monitoraggio in rete Natura 2000 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - Giustificazioni”.

## 16. Criterio di aggiudicazione

16.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la ripartizione dei punteggi di seguito descritta.

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

$P_{tot}$  = Punteggio totale;

$P_t$  = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

$P_e$  = Punteggio attribuito all'offerta economica.

Si riportano di seguito i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Offerta Economica.

### 16.2. Offerta Tecnica (punteggio massimo = 80)

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$P_t = \sum_n [w_i \times v(a)_i]$$

$w_i$ : punteggio massimo del criterio  $i$ -esimo (corrisponde anche al peso dato al criterio rispetto alla valutazione dell'offerta complessiva, fatto 100 il punteggio massimo);

$n$ : numero totale dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

$v(a)_i$ : valore, compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 1, del coefficiente attribuito all'offerta del concorrente  $a$  rispetto al criterio  $i$ -esimo.



Criterio	Punteggio massimo del criterio ( $w_i$ )	Criteri motivazionali (per la valutazione $v(a)_i$ )
Esperienza del Coordinatore (oltre al possesso dei requisiti minimi)	8	Numerosità degli incarichi svolti come coordinatore; durata complessiva delle esperienze documentate e rispetto al “profilo richiesto” nel Capitolato tecnico (che ne definisce anche i requisiti minimi).
Esperienza delle componenti che ricoprono le 9 figure professionali costituenti il gruppo minimo assieme al coordinatore.	14	Numerosità e durata complessiva delle esperienze documentate; pertinenza delle esperienze documentate rispetto al “profilo richiesto” nel Capitolato tecnico (che ne definisce anche i requisiti minimi).
Esperienza dei componenti aggiuntivi del gruppo di lavoro indicati nell’offerta migliorativa.	10	Numerosità e durata complessiva delle esperienze documentate; pertinenza delle esperienze documentate rispetto al “profilo richiesto” nel Capitolato tecnico (che ne definisce anche i requisiti minimi). I componenti aggiuntivi devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi indicati per il rispettivo profilo.
Organizzazione e capacità del gruppo di lavoro	20	Nel rispetto dei requisiti minimi del Capitolato, numerosità dei componenti del gruppo di lavoro e composizione/distribuzione rispetto alle figure professionali previste nello stesso Capitolato.
Qualità del monitoraggio: n. di aree di indagine eventualmente indicati nell’offerta migliorativa rispetto al numero minimo previsto dal capitolato tecnico..	6	Quantità di aree di indagine aggiuntive eventualmente proposte.
Supporto per l’estrazione del campione delle aree di indagine	12	Presenza/assenza e qualità del supporto proposto.
Qualità della descrizione dell’offerta tecnica	10	Chiarezza, coerenza, e capacità descrittiva del documento di offerta tecnica.
Totale	80	

La determinazione di  $v(a)_i$  si svolge nel modo seguente:

- ciascun membro della Commissione attribuisce all’offerta  $a$ , per il criterio  $i$ -esimo, un valore individuale compreso tra 0 e 1, secondo la seguente scala

Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente	Insufficiente
1	0,75	0,5	0,25	0

- per ciascun criterio calcola un valore collegiale, dato dalla media aritmetica dei valori individuali dati dai commissari;
- per ogni criterio la Commissione procederà ad una riparametrazione (*re-scaling*) in base all’offerta che ha ottenuto il valore collegiale più alto, con la seguente procedura:

$$\text{se } v(\max)_{ip} > 0 \quad \rightarrow \quad V(a)_i = \frac{v(a)_{ip}}{v(\max)_{ip}}$$

$$\text{se } v(\max)_{ip} = 0 \quad \rightarrow \quad V(a)_i = 0$$

dove:





- $v(a)_{ip}$  è il valore del coefficiente ottenuto dall'offerta  $a$  per il criterio  $i$ -esimo prima della procedura di *re-scaling*;
- $v(\max)_{ip}$  è il valore collegiale più alto assegnato per il criterio  $i$ -esimo prima della procedura di *re-scaling*
- $v(a)_i$  è il valore da utilizzare nella formula per il calcolo del punteggio  $P_t$  (cfr.inizio paragrafo).

### 16.3. Offerta Economica (punteggio massimo = 20).

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula non lineare:

$$Pe = \left( \frac{R_a}{R_{max}} \right)^{0,6} \times 20$$

$R_a$ : ribasso del concorrente "a";

$R_{max}$ : ribasso massimo pervenuto.

16.4. Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 0,23567 viene arrotondato a 0,24;
- 0,23467 viene arrotondato a 0,23.

La Commissione giudicatrice, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

## 17. Operazioni di gara

17.1. La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Mestre (Venezia) – Italia, il giorno 08/05/2019 alle ore 10.00 e chiunque può essere ammesso a partecipare, ma solo i rappresentanti dei concorrenti (legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti) possono rilasciare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere rinviate ad altro giorno e ora, previa comunicazione via PEC, agli offerenti e mediante avviso sul sito internet regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite PEC all'indirizzo fornito in sede di offerta, almeno 3 giorni prima della data fissata.

17.2. La Commissione giudicatrice e il Seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono composti da un numero dispari di 3 membri ciascuno.

La Commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto e svolge anche funzioni di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. In capo ai componenti



della Commissione giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad **escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad **escluderli** dalla gara;
- iv. ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni lavorativi, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. a predisporre apposito verbale relativo alle attività svolte;
- vii. a inviare la risultanze finali della propria valutazione al RUP per la predisposizione e pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

17.4. All'esito della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà:

- in caso tutte le verifiche diano esito positivo, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti del presente disciplinare;
- in caso contrario, a espletare tutte le attività conseguenti alle verifiche con esito negativo.

Successivamente il Seggio di gara procederà con le attività vi. e vii. e a consegnare gli atti, compreso il provvedimento di cui al punto 17.3, punto vii, alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice in seduta pubblica, nel caso ciò non sia stato compiuto dal Seggio di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.



17.5. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16.

17.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

17.7. Nella stessa seduta di cui al punto 17.6, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

17.8. Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

17.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

17.10. La Commissione giudicatrice comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

17.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della commissione giudicatrice. La Stazione Appaltante **esclude** l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

17.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

17.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione della congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



## 18. Verifica di congruità delle offerte anormalmente basse

18.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene a cura del RUP, con il supporto della Commissione se necessario, attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) la Stazione Appaltante **esclude** l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d).
- f) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- g) la Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla Stazione Appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Stazione Appaltante **esclude** un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## 19. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo e stipula del contratto

19.1. Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato tecnico e il Programma di Monitoraggio Ambientale ad esso allegato.
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

19.2. Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del Codice, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, **la revoca dell'affidamento** e il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;



- b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la **revoca dell'affidamento** e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fideiussione dovrà: essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; qualora risultasse aggiudicatario un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

19.3. Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni disciplinare relative ai requisiti di cui al presente disciplinare e contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (Allegato G), la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla **decadenza dall'aggiudicazione**, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, e incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

19.4. Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla **decadenza dall'aggiudicazione**, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, e incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

19.5. L'aggiudicatario rimborsa alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del bando entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

## 20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



## 21. Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (*General Data Protection Regulation* - GDPR), del D. Lgs. n.196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018), e secondo le disposizioni attuative adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 dell'8 maggio 2018.

## 22. Clausole di integrità

Sono apposte le seguenti clausole di integrità per la partecipazione alla gara, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti:

- a) la stazione appaltante si impegna a comunicare alla Prefettura competente i dati necessari ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per ciascuna impresa esecutrice (codice fiscale - matricola INPS - codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL - documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C. - in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto);
- b) nel caso in cui le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito interdittivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- c) si procede automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia riguardante eventuali subcontraenti, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi delle presenti clausole di integrità;
- d) la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub affidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- e) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
- f) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle presenti clausole di integrità;
- h) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la **risoluzione del contratto** ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/sub contraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;



- i) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla **risoluzione espressa del contratto stesso**, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- j) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della **clausola risolutiva espressa**, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- k) è vietato sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE  
- Dott. Franco Contarin -